



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Vista la domanda presentata in data 24/11/2022 con prot. n° 6934 da **MENGA Filomena** nata a Foggia il 06/02/1980 e residente a Milano in via Degli Scipioni, 7, (C.F. MNGFMN80B46D643T), intestataria del suolo, intesa ad ottenere la destinazione urbanistica alla data odierna dell'area censita al Catasto di questo Comune al:

- Foglio 44 Numero 86

- Visto l'art.30 del D.P.R.6 giugno 200Ln.380;

- Visto il P. di F., vigente in questo Comune, approvato con atto del C.C. n°19 del 14/04/1969 e con Decreto del Provveditorato Regionale alle OO. PP. Di Bari n°22582/26 URB. Del 04/01/1971, così come modificato con atti de! C.C. n.ri 2 e 3 del 20/03/1973 e relativo D.P.G.R. n°1722 del 26/10/1973;

- Visto il PUG adottato con deliberazione del C.C. n°16 del 16/6/2015;

- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

CERTIFICA

che il mappale incluso nella richiesta è soggetto alle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Foglio 44 Particella 86

01 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

PDF

•Programma di Fabbricazione

- * E1 - ZONA AGRICOLA RURALE (Per circa 84.937 m² pari al 100,0%)

- o Norme Tecniche di Attuazione - PDF - Art. 6

02 - PIANO URBANISTICO GENERALE - ADOTTATO

PUG - ADOTTATO

•Piano Urbanistico Generale

- * E1 - Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione - Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. (Per circa 84.937 m² pari al 100,0%)

- o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 56

- o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 57

NTA PDF

RURALE "E": comprende tutto il territorio comunale destinato ad usi agricoli ed in essa sono consentite essenzialmente costruzioni al servizio dell'agricoltura quali case coloniche con relativi annessi e dipendenze (stalla, porcile, fienile, magazzino, deposito, rimessa macchine, forno, concimaie e simili), è consentita anche, in casi particolari, la costruzione di complessi industriali attinenti l'agricoltura quali stabilimenti enologici, oleari, conservifici ed in genere stabilimenti ed impianti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché, sempre in casi particolari, la realizzazione di attrezzature al servizio del traffico quali stazioni di servizio, motel, autostazioni e simili, l'edificazione nella zona rurale deve avvenire secondo le prescrizioni riportate nella tabella dei tipi edilizi, nel Regolamento Edilizio e le norme appresso riportate:

- destinazione d'uso rurale;
- è consentito un i.f.f. di 0,10 mc/mq di cui 0,03 mc/mq riservato alle case per abitazioni rurali;
- attrezzature mq/abit. 6,00;
- numero max dei piani 2 (due);

- altezza massima dei fabbricati pari a mt.8,00;
- distanza minima tra fabbricati pari a mt.10,00;
- distanza minima dai confini pari a mt.5,00;

le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, sono quelle stabilite dal D.M. 01/04/1968, se trattasi di strade comunali, interpoderali o di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a ml.20,00, si può eccedere l'altezza massima come innanzi stabilita solo con le costruzioni speciali quali silos e simili, per la costruzione in casi particolari di complessi industriali attinenti l'agricoltura (stabilimenti enologici, conservifici e simili), l'edificazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- distanza dal centro abitato e dalle nuove zone di espansione non meno di Km.5,000;
- l'ubicazione deve avvenire nel rispetto dei problemi attinenti il traffico viario, evitando cioè qualsiasi possibile congestionamento di distribuzione del traffico stesso;
- i.f.f. pari a 1,50 mc/mq;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- altezza max dei fabbricati mt.15,00;
- distanza minima dai confini par a mt.10,00;
- distanza minima tra edifici pari a mt.12,00;
- distanza minima dalle strade come per fabbricati rurali;
- si può eccedere l'altezza massima di ml.15,00 solo per costruzioni speciali ed indispensabili al funzionamento dell'insediamento industriale;

sempre in casi particolari, per le attrezzature al servizio del traffico le norme da rispettare sono le seguenti:

- indice max di fabbricabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq;
- altezza max dei fabbricati ml.13,00;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- volume massimo mc.4.500;
- distanza minima assoluta dai confini ml.10,00;
- distanza minima assoluta fra edifici ml.12,00;
- distanza minima dalle strade come per i fabbricati rurali.

Il suolo di pertinenza delle costruzioni dei complessi industriali attinenti l'agricoltura e delle attrezzature al servizio del traffico da realizzarsi in zona rurale, dovrà essere gravato da vincolo d'asservimento. Tale vincolo dovrà essere trascritto a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione edilizia, nel registro delle ipoteche e dovrà avere una durata di anni venti. La superficie del suolo da asservire dev'essere commisurata al valore dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Per quanto riguarda, complessi industriali e le attrezzature del traffico della zona rurale, si precisa che le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva approvazione dell'ubicazione scelta e del progetto da eseguire, da parte dell'Ufficio Urbanistico Regionale dell'Ente Regione.

NTA PUG ADOTTATO

ZONA "E1": Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione. Aree destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti. Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. delle N.T.A. – lotto minimo di edificazione. mq.30.000

Norme Tecniche di Attuazione:

A. Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti.

B. Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:

- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
- rimesse per macchine agricole;
- ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale;
- locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
- locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;
- serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.

C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.

Tali interventi sono così suddivisi:

- C. 1 - allevamenti industriali di bovini ed equini;
- C. 2 - allevamenti cunicoli, ecc., impianti per elicicoltura, lombricoltura, etc.
- C. 3 - allevamenti ovino-caprini
- C. 4 - allevamenti suini

Indici edilizi

- H max: ml. 7,50;
- Numero max piani fuori terra: 1;
- Distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione: ml. 20,00;
- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.): ml 20,00;
- Distanza dai confini: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff. 0,10 mc/mq
- Superficie minima di intervento: ha 5.00.00

I progetti dovranno essere approvati previo parere della C.E.C. dal Consiglio Comunale.

Si precisa che, nel caso di impianti zootecnici esistenti, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non va invocata l'unità minima di intervento.

D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.

Essi dovranno insistere sulla medesima superficie di intervento prevista per gli interventi di cui al punto 56.2 - C, con distacco minimo dai confini pari a ml. 10,00.

E - Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali, quali silos, caseifici, cantine, frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi mezzi agricoli, ricoveri macchine agricole per esercizio attività in conto terzi, officine per la riparazione di macchine agricole.

Indici edilizi

- H max: ml. 10,00;

- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.: ml 10,00;

- Distanza dai confini: mt. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff: 0,10 mc/mq

F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C ed E.

Per gli interventi di cui al presente punto valgono i parametri e gli indici fissati rispettivamente ai precedenti punti C ed E:

G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.

Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X) e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali, e quindi con costruzioni, devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime di ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine se a falde, ed a ml. 4,00 se a copertura piana.

Indici edilizi

- Distanza minima dalle costruzioni: ml. 5,00;

- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Q:0,75 mq/mq.

Lotto minimo di intervento = ha. 1.00.00.

H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:

- strade poderali;

- canali;

- opere di difesa idraulica;

- interventi di riassetto idrogeologico;

- impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di consolidamento, recupero e nazionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole, in conformità con le prescrizioni e le ulteriori limitazioni di cui agli articoli successivi sono esclusivamente quelli di seguito definiti:

I.1.- Manutenzione ordinaria, quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

I.2.- Ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile, quando gli interventi riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di edificio, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario, in conformità con le prescrizioni dell'art. 31 della legge n° 457/78.

I.3.- Ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile delle singole unità immobiliari, in diretta contiguità con l'unità esistente e non cumulabile per diverse unità immobiliari, fino ai limiti massimi fissati per le singole destinazioni delle successive norme. Qualora l'aumento delle superfici utili richiesto superi tali limiti, l'intervento è classificato come nuova costruzione. In caso di edificio funzionalmente non collegato all'attività agricola, il limite massimo di ampliamento è comunque fissato nel 20% della Su preesistente in applicazione dei criteri definiti nelle successive norme.

I.4.- Demolizione, limitatamente agli edifici o parti di edifici privi di valore storico-artistico-ambientale in cattive o in mediocri condizioni igienico-statiche, adeguatamente documentate all'atto di richiesta della concessione.

I.5.- Demolizione e ricostruzione fino ad un massimo della Su preesistente sull'area di sedime, limitatamente agli edifici collegati con l'attività agricola, che conservino la destinazione preesistente.

L - Realizzazione di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di manufatti esistenti per l'uso ai fini del turismo agrario e/o agriturismo.

-La particella sopra interessata non è inserita nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C n. 5 del 18.02.2014, n.47 del 09.06.2016 n. 76 e 77 del 10/7/2018, n. 106 del 23/11/2018, n. 66 del 13/11/2019, n. 26 del 29/04/2020 e n. 61 del 19/10/2020, n. 53 del 22/12/2021 e n. 13 del 23/02/2022 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000;

-La particella richiesta non risulta essere gravate da "USO CIVICO".

Si rilascia il presente certificato, in carta legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Comune di Rignano Garganico, li 30/11/22

Il Responsabile del procedimento

(Pio d'Asi)

The image shows a circular official stamp of the Comune di Rignano Garganico. The stamp contains the text 'COMUNE DI RIGNANO GARGANICO' and 'UFFICIO TECNICO'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Pio d'Asi'.



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Vista la domanda presentata in data 24/11/2022 con prot. n° 6936 da **MENGA Renata** nata a Foggia il 21/08/1981 e ivi residente in via Faldino Rizzi, 4, (C.F. MNGRNT81M61D643T), intestataria dei suoli, intesa ad ottenere la destinazione urbanistica alla data odierna dell'area censita al Catasto di questo Comune al:

- Foglio 44 Numero 79
 - Foglio 44 Numero 80
- *Visto l'art.30 del D.P.R.6 giugno 200Ln.380;*
- *Visto il P. di F., vigente in questo Comune, approvato con atto del C.C. n°19 del 14/04/1969 e con Decreto del Provveditorato Regionale alle 00. PP. Di Bari n°22582/26 URB. Del 04/01/1971, così come modificato con atti del C.C. n.ri 2 e 3 del 20/03/1973 e relativo D.P.G.R. n°1722 del 26/10/1973;*
- *Visto il PUG adottato con deliberazione del C.C. n°16 del 16/6/2015;*
- *Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;*

CERTIFICA

che i mappali inclusi nella richiesta sono soggetti alle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Foglio 44 Particella 79

01 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

PDF

•Programma di Fabbricazione

- * E1 - ZONA AGRICOLA RURALE (Per circa 61.372 m² pari al 100,0%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PDF - Art. 6

02 - PIANO URBANISTICO GENERALE - ADOTTATO

PUG - ADOTTATO

•Piano Urbanistico Generale

- * E1 - Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione - Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. (Per circa 61.372 m² pari al 100,0%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 56
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 57

Foglio 44 Particella 80

01 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

PDF

•Programma di Fabbricazione

- * E1 - ZONA AGRICOLA RURALE (Per circa 84.267 m² pari al 100,0%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PDF - Art. 6

02 - PIANO URBANISTICO GENERALE - ADOTTATO

PUG - ADOTTATO

•Piano Urbanistico Generale

- * E1 - Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione - Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. (Per circa 84.267 m² pari al 100,0%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 56
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 57

NTA PDF

RURALE "E": comprende tutto il territorio comunale destinato ad usi agricoli ed in essa sono consentite essenzialmente costruzioni al servizio dell'agricoltura quali case coloniche con relativi annessi e dipendenze (stalla, porcile, fienile, magazzino, deposito, rimessa macchine, forno, concimaie e simili), è consentita anche, in casi particolari, la costruzione di complessi industriali attinenti l'agricoltura quali stabilimenti enologici, oleari, conservifici ed in genere stabilimenti ed impianti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché, sempre in casi particolari, la realizzazione di attrezzature al servizio del traffico quali stazioni di servizio, motel, autostazioni e simili, l'edificazione nella zona rurale deve avvenire secondo le prescrizioni riportate nella tabella dei tipi edilizi, nel Regolamento Edilizio e le norme appresso riportate:

- destinazione d'uso rurale;
- è consentito un i.f.f. di 0,10 mc/mq di cui 0,03 mc/mq riservato alle case per abitazioni rurali;
- attrezzature mq/abit. 6,00;
- numero max dei piani 2 (due);
- altezza massima dei fabbricati pari a mt.8,00;
- distanza minima tra fabbricati pari a mt.10,00;
- distanza minima dai confini pari a mt.5,00;

le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, sono quelle stabilite dal D.M. 01/04/1968, se trattasi di strade comunali, interpoderali o di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a ml.20,00, si può eccedere l'altezza massima come innanzi stabilita solo con le costruzioni speciali quali silos e simili, per la costruzione in casi particolari di complessi industriali attinenti l'agricoltura (stabilimenti enologici, conservifici e simili), l'edificazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- distanza dal centro abitato e dalle nuove zone di espansione non meno di Km.5.000;
- l'ubicazione deve avvenire nel rispetto dei problemi attinenti il traffico viario, evitando cioè qualsiasi possibile congestionamento di distribuzione del traffico stesso;
- i.f.f. pari a 1,50 mc/mq;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- altezza max dei fabbricati mt.15,00;
- distanza minima dai confini par a mt.10,00;
- distanza minima tra edifici pari a mt.12,00;
- distanza minima dalle strade come per fabbricati rurali;
- si può eccedere l'altezza massima di ml.15,00 solo per costruzioni speciali ed indispensabili al funzionamento dell'insediamento industriale;

sempre in casi particolari, per le attrezzature al servizio del traffico le norme da rispettare sono le seguenti:

- indice max di fabbricabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq;
- altezza max dei fabbricati ml.13,00;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- volume massimo mc.4.500;
- distanza minima assoluta dai confini ml.10,00;
- distanza minima assoluta fra edifici ml.12,00;
- distanza minima dalle strade come per i fabbricati rurali.

Il suolo di pertinenza delle costruzioni dei complessi industriali attinenti l'agricoltura e delle attrezzature al servizio del traffico da realizzarsi in zona rurale, dovrà essere gravato da vincolo d'asservimento. Tale vincolo dovrà essere trascritto a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione edilizia, nel registro delle ipoteche e dovrà avere una durata di anni venti. La superficie del suolo da asservire dev'essere commisurata al valore dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Per quanto riguarda, complessi industriali e le attrezzature del traffico della zona rurale, si precisa che le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva approvazione dell'ubicazione scelta e del progetto da eseguire, da parte dell'Ufficio Urbanistico Regionale dell'Ente Regione.

NTA PUG ADOTTATO

ZONA "E1": Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione. Aree destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti. Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. delle N.T.A. – lotto minimo di edificazione. mq.30.000

Norme Tecniche di Attuazione:

- A. Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti.
- B. Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:
- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
 - rimesse per macchine agricole;
 - ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale;
 - locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
 - locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;

- serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.

C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.

Tali interventi sono così suddivisi:

- C. 1 - allevamenti industriali di bovini ed equini;
- C. 2 - allevamenti cunicoli, ecc., impianti per elicoltura, lombricoltura, etc.
- C. 3 - allevamenti ovino-caprini
- C. 4 - allevamenti suini

Indici edilizi

- H max: ml. 7,50;
- Numero max piani fuori terra: 1;
- Distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione: ml. 20,00;
- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.): ml 20,00;
- Distanza dai confini: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff- 0,10 mc/mq
- Superficie minima di intervento: ha 5.00.00

I progetti dovranno essere approvati previo parere della C.E.C. dal Consiglio Comunale.

Si precisa che, nel caso di impianti zootecnici esistenti, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non va invocata l'unità minima di intervento.

D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.

Essi dovranno insistere sulla medesima superficie di intervento prevista per gli interventi di cui al punto 56.2 - C, con distacco minimo dai confini pari a ml. 10,00.

E - Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali, quali silos, caseifici, cantine, frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi mezzi agricoli, ricoveri macchine agricole per esercizio attività in conto terzi, officine per la riparazione di macchine agricole.

Indici edilizi

- H max: ml. 10,00;
- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.): ml 10,00;
- Distanza dai confini: mt. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff: 0,10 mc/mq

F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C ed E.

Per gli interventi di cui al presente punto valgono i parametri e gli indici fissati rispettivamente ai precedenti punti C ed E:

G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.

Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X) e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali, e quindi con costruzioni, devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime di ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine se a falde, ed a ml. 4,00 se a copertura piana.

Indici edilizi

- Distanza minima dalle costruzioni: ml. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Q:0,75 mq/mq.

Lotto minimo di intervento = ha. 1.00.00.

H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:

- strade poderali;
- canali;
- opere di difesa idraulica;
- interventi di riassetto idrogeologico;
- impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di consolidamento, recupero e nazionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole, in conformità con le prescrizioni e le ulteriori limitazioni di cui agli articoli successivi sono esclusivamente quelli di seguito definiti:

I.1.- Manutenzione ordinaria, quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

I.2.- Ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile, quando gli interventi riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di edificio, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario, in conformità con le prescrizioni dell'art. 31 della legge n° 457/78.

I.3.- Ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile delle singole unità immobiliari, in diretta contiguità con l'unità esistente e non cumulabile per diverse unità immobiliari, fino ai limiti massimi fissati per le singole destinazioni delle successive norme. Qualora l'aumento delle superfici utili richiesto superi tali limiti, l'intervento è classificato come nuova costruzione. In caso di edificio funzionalmente non collegato all'attività agricola, il limite massimo di ampliamento è comunque fissato nel 20% della Su preesistente in applicazione dei criteri definiti nelle successive norme.

I.4.- Demolizione, limitatamente agli edifici o parti di edifici privi di valore storico-artistico-ambientale in cattive o in mediocri condizioni igienico-statiche, adeguatamente documentate all'atto di richiesta della concessione.

I.5.- Demolizione e ricostruzione fino ad un massimo della Su preesistente sull'area di sedime, limitatamente agli edifici collegati con l'attività agricola, che conservino la destinazione preesistente.

L – Realizzazione di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di manufatti esistenti per l'uso ai fini del turismo agrario e/o agriturismo.

-Le particelle sopra interessate non sono inserite nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C n. 5 del 18.02.2014, n.47 del 09.06.2016 n. 76 e 77 del 10/7/2018, n. 106 del 23/11/2018, n. 66 del 13/11/2019, n. 26 del 29/04/2020 e n. 61 del 19/10/2020, n. 53 del 22/12/2021 e n. 13 del 23/02/2022 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000;

-Le particelle richieste non risultano essere gravate da "USO CIVICO".

Si rilascia il presente certificato, in carta legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Comune di Rignano Garganico, li 30/11/22

Il Responsabile del procedimento
(Rio d'Atti)

The image shows a circular official stamp of the Comune di Rignano Garganico. The stamp contains the text "COMUNE DI RIGNANO GARGANICO" and "RIONE IL DUEMILADUE". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. To the right of the stamp, the text "Il Responsabile del procedimento" and "(Rio d'Atti)" is printed.



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Vista la domanda presentata in data 24/11/2022 con prot. n° 6934 da **MENGA Rosa** nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 08/12/1987 e residente a Foggia in via Salvatore Tugini, 61, (C.F. MNGRSO87T48H926P), intestataria del suolo, intesa ad ottenere la destinazione urbanistica alla data odierna dell'area censita al Catasto di questo Comune al:

• Foglio 44 Numero 87

- Visto l'art.30 del D.P.R.6 giugno 200Ln.380;
- Visto il P. di F., vigente in questo Comune, approvato con atto del C.C. n°19 del 14/04/1969 e con Decreto del Provveditorato Regionale alle 00. PP. Di Bari n°22582/26 URB. Del 04/01/1971, così come modificato con atti del C.C. n.ri 2 e 3 del 20/03/1973 e relativo D.P.G.R. n°1722 del 26/10/1973;
- Visto il PUG adottato con deliberazione del C.C. n°16 del 16/6/2015;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

CERTIFICA

che il mappale incluso nella richiesta è soggetto alle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Foglio 44 Particella 87

01 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

PDF

•Programma di Fabbricazione

- * E1 - ZONA AGRICOLA RURALE (Per circa 34.597 m² pari al 100,0%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PDF - Art. 6

02 - PIANO URBANISTICO GENERALE - ADOTTATO

PUG - ADOTTATO

•Piano Urbanistico Generale

- * E1 - Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione - Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. (Per circa 34.597 m² pari al 100,0%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 56
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 57

NTA PDF

RURALE "E": comprende tutto il territorio comunale destinato ad usi agricoli ed in essa sono consentite essenzialmente costruzioni al servizio dell'agricoltura quali case coloniche con relativi annessi e dipendenze (stalla, porcile, fienile, magazzino, deposito, rimessa macchine, forno, concimaie e simili), è consentita anche, in casi particolari, la costruzione di complessi industriali attinenti l'agricoltura quali stabilimenti enologici, oleari, conservifici ed in genere stabilimenti ed impianti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché, sempre in casi particolari, la realizzazione di attrezzature al servizio del traffico quali stazioni di servizio, motel, autostazioni e simili, l'edificazione nella zona rurale deve avvenire secondo le prescrizioni riportate nella tabella dei tipi edilizi, nel Regolamento Edilizio e le norme appresso riportate:

- destinazione d'uso rurale;
- è consentito un i.f.f. di 0,10 mc/mq di cui 0,03 mc/mq riservato alle case per abitazioni rurali;
- attrezzature mq/abit. 6,00;
- numero max dei piani 2 (due);

- altezza massima dei fabbricati pari a mt.8,00;
- distanza minima tra fabbricati pari a mt.10,00;
- distanza minima dai confini pari a mt.5,00;

le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, sono quelle stabilite dal D.M. 01/04/1968, se trattasi di strade comunali, interpoderali o di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a ml.20,00, si può eccedere l'altezza massima come innanzi stabilita solo con le costruzioni speciali quali silos e simili, per la costruzione in casi particolari di complessi industriali attinenti l'agricoltura (stabilimenti enologici, conservifici e simili), l'edificazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- distanza dal centro abitato e dalle nuove zone di espansione non meno di Km.5,000;
- l'ubicazione deve avvenire nel rispetto dei problemi attinenti il traffico viario, evitando cioè qualsiasi possibile congestionamento di distribuzione del traffico stesso;
- i.f.f. pari a 1,50 mc/mq;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- altezza max dei fabbricati mt.15,00;
- distanza minima dai confini par a mt.10,00;
- distanza minima tra edifici pari a mt.12,00;
- distanza minima dalle strade come per fabbricati rurali;
- si può eccedere l'altezza massima di ml.15,00 solo per costruzioni speciali ed indispensabili al funzionamento dell'insediamento industriale;

sempre in casi particolari, per le attrezzature al servizio del traffico le norme da rispettare sono le seguenti:

- indice max di fabbricabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq;
- altezza max dei fabbricati ml.13,00;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- volume massimo mc.4.500;
- distanza minima assoluta dai confini ml.10,00;
- distanza minima assoluta fra edifici ml.12,00;
- distanza minima dalle strade come per i fabbricati rurali.

Il suolo di pertinenza delle costruzioni dei complessi industriali attinenti l'agricoltura e delle attrezzature al servizio del traffico da realizzarsi in zona rurale, dovrà essere gravato da vincolo d'asservimento. Tale vincolo dovrà essere trascritto a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione edilizia, nel registro delle ipoteche e dovrà avere una durata di anni venti. La superficie del suolo da asservire dev'essere commisurata al valore dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Per quanto riguarda, complessi industriali e le attrezzature del traffico della zona rurale, si precisa che le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva approvazione dell'ubicazione scelta e del progetto da eseguire, da parte dell'Ufficio Urbanistico Regionale dell'Ente Regione.

NTA PUG ADOTTATO

ZONA "E1": Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione. Aree destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti. Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. delle N.T.A. – lotto minimo di edificazione. mq.30.000

Norme Tecniche di Attuazione:

A. Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti.

B. Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:

- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
- rimesse per macchine agricole;
- ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale;
- locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
- locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;
- serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.

C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.

Tali interventi sono così suddivisi:

- C. 1 - allevamenti industriali di bovini ed equini;
- C. 2 - allevamenti cunicoli, ecc., impianti per elicicoltura, lombricoltura, etc.
- C. 3 - allevamenti ovino-caprini
- C. 4 - allevamenti suini

Indici edilizi

- H max: ml. 7,50;
- Numero max piani fuori terra: 1;
- Distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione: ml. 20,00;
- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.): ml 20,00;
- Distanza dai confini: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff. 0,10 mc/mq
- Superficie minima di intervento: ha 5.00.00

I progetti dovranno essere approvati previo parere della C.E.C. dal Consiglio Comunale.

Si precisa che, nel caso di impianti zootecnici esistenti, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non va invocata l'unità minima di intervento.

D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.

Essi dovranno insistere sulla medesima superficie di intervento prevista per gli interventi di cui al punto 56.2 - C, con distacco minimo dai confini pari a ml. 10,00.

E - Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali, quali silos, caseifici, cantine, frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi mezzi agricoli, ricoveri macchine agricole per esercizio attività in conto terzi, officine per la riparazione di macchine agricole.

Indici edilizi

- H max: ml. 10,00;

- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.: ml 10,00;

- Distanza dai confini: mt. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff: 0,10 mc/mq

F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C ed E.

Per gli interventi di cui al presente punto valgono i parametri e gli indici fissati rispettivamente ai precedenti punti C ed E:

G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.

Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X) e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali, e quindi con costruzioni, devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime di ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine se a falde, ed a ml. 4,00 se a copertura piana.

Indici edilizi

- Distanza minima dalle costruzioni: ml. 5,00;

- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Q:0,75 mq/mq.

Lotto minimo di intervento = ha. 1.00.00.

H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:

- strade poderali;

- canali;

- opere di difesa idraulica;

- interventi di riassetto idrogeologico;

- impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di consolidamento, recupero e nazionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole, in conformità con le prescrizioni e le ulteriori limitazioni di cui agli articoli successivi sono esclusivamente quelli di seguito definiti:

I.1.- Manutenzione ordinaria, quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

I.2.- Ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile, quando gli interventi riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di edificio, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario, in conformità con le prescrizioni dell'art. 31 della legge n° 457/78.

I.3.- Ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile delle singole unità immobiliari, in diretta contiguità con l'unità esistente e non cumulabile per diverse unità immobiliari, fino ai limiti massimi fissati per le singole destinazioni delle successive norme. Qualora l'aumento delle superfici utili richiesto superi tali limiti, l'intervento è classificato come nuova costruzione. In caso di edificio funzionalmente non collegato all'attività agricola, il limite massimo di ampliamento è comunque fissato nel 20% della Su preesistente in applicazione dei criteri definiti nelle successive norme.

I.4.- Demolizione, limitatamente agli edifici o parti di edifici privi di valore storico-artistico-ambientale in cattive o in mediocri condizioni igienico-statiche, adeguatamente documentate all'atto di richiesta della concessione.

I.5.- Demolizione e ricostruzione fino ad un massimo della Su preesistente sull'area di sedime, limitatamente agli edifici collegati con l'attività agricola, che conservino la destinazione preesistente.

L - Realizzazione di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di manufatti esistenti per l'uso ai fini del turismo agrario e/o agriturismo.

-La particella sopra interessata non è inserita nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C n. 5 del 18.02.2014, n.47 del 09.06.2016 n. 76 e 77 del 10/7/2018, n. 106 del 23/11/2018, n. 66 del 13/11/2019, n. 26 del 29/04/2020 e n. 61 del 19/10/2020, n. 53 del 22/12/2021 e n. 13 del 23/02/2022 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000;

-La particella richiesta non risulta essere gravate da "USO CIVICO".

Si rilascia il presente certificato, in carta legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Comune di Rignano Garganico, li 30/11/22

Il Responsabile del procedimento

(Pio d'Atti)





**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Vista la domanda presentata in data 24/11/2022 con prot. n° 6930 da **NUZZIELLO Mattia Maria Assunta** nata a Foggia il 22/03/1949 e ivi residente in via Salvatore Tugini, 61, (C.F. NZZMTM49C62D643N), intestataria del suolo, intesa ad ottenere la destinazione urbanistica alla data odierna dell'area censita al Catasto di questo Comune al:

- Foglio 44 Numero 78
- *Visto l'art.30 del D.P.R.6 giugno 200Ln.380;*
- *Visto il P. di F., vigente in questo Comune, approvato con atto del C.C. n°19 del 14/04/1969 e con Decreto del Provveditorato Regionale alle 00. PP. Di Bari n°22582/26 URB. Del 04/01/1971, così come modificato con atti de! C.C. n.ri 2 e 3 del 20/03/1973 e relativo D.P.G.R. n°1722 del 26/10/1973;*
- *Visto il PUG adottato con deliberazione del C.C. n°16 del 16/6/2015;*
- *Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;*

CERTIFICA

che il mappale inclusi nella richiesta sono soggetti alle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Foglio 44 Particella 78

01 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

PDF

•Programma di Fabbricazione

- * E1 - ZONA AGRICOLA RURALE (Per circa 140.122 m² pari al 100,0%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione - PDF - Art. 6

02 - PIANO URBANISTICO GENERALE - ADOTTATO

PUG - ADOTTATO

•Piano Urbanistico Generale

- * E1 - Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione - Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. (Per circa 97.465 m² pari al 69,6%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 56
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 57
- * E2 - Area agricola irrigua di protez. dei torrenti con alto rischio di inondazione - Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti G e H. (Per circa 44.156 m² pari al 31,5%)
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 56
 - o Norme Tecniche di Attuazione PUG - Adottato - Art. 58

NTA PDF

RURALE "E": comprende tutto il territorio comunale destinato ad usi agricoli ed in essa sono consentite essenzialmente costruzioni al servizio dell'agricoltura quali case coloniche con relativi annessi e dipendenze (stalla, porcile, fienile, magazzino, deposito, rimessa macchine, forno, concimaie e simili), è consentita anche, in casi particolari, la costruzione di complessi industriali attinenti l'agricoltura quali stabilimenti enologici, oleari, conservifici ed in genere stabilimenti ed impianti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché, sempre in casi particolari, la realizzazione di attrezzature al servizio

del traffico quali stazioni di servizio, motel, autostazioni e simili, l'edificazione nella zona rurale deve avvenire secondo le prescrizioni riportate nella tabella dei tipi edilizi, nel Regolamento Edilizio e le norme appresso riportate:

- destinazione d'uso rurale;
- è consentito un i.f.f. di 0,10 mc/mq di cui 0,03 mc/mq riservato alle case per abitazioni rurali;
- attrezzature mq/abit. 6,00;
- numero max dei piani 2 (due);
- altezza massima dei fabbricati pari a mt.8,00;
- distanza minima tra fabbricati pari a mt.10,00;
- distanza minima dai confini pari a mt.5,00;

le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, sono quelle stabilite dal D.M. 01/04/1968, se trattasi di strade comunali, interpoderali o di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a ml.20,00, si può eccedere l'altezza massima come innanzi stabilita solo con le costruzioni speciali quali silos e simili, per la costruzione in casi particolari di complessi industriali attinenti l'agricoltura (stabilimenti enologici, conservifici e simili), l'edificazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- distanza dal centro abitato e dalle nuove zone di espansione non meno di Km.5,000;
- l'ubicazione deve avvenire nel rispetto dei problemi attinenti il traffico viario, evitando cioè qualsiasi possibile congestionamento di distribuzione del traffico stesso;
- i.f.f. pari a 1,50 mc/mq;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- altezza max dei fabbricati mt.15,00;
- distanza minima dai confini pari a mt.10,00;
- distanza minima tra edifici pari a mt.12,00;
- distanza minima dalle strade come per fabbricati rurali;
- si può eccedere l'altezza massima di ml.15,00 solo per costruzioni speciali ed indispensabili al funzionamento dell'insediamento industriale;

sempre in casi particolari, per le attrezzature al servizio del traffico le norme da rispettare sono le seguenti:

- indice max di fabbricabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq;
- altezza max dei fabbricati ml.13,00;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- volume massimo mc.4.500;
- distanza minima assoluta dai confini ml.10,00;
- distanza minima assoluta fra edifici ml.12,00;
- distanza minima dalle strade come per i fabbricati rurali.

Il suolo di pertinenza delle costruzioni dei complessi industriali attinenti l'agricoltura e delle attrezzature al servizio del traffico da realizzarsi in zona rurale, dovrà essere gravato da vincolo d'asservimento. Tale vincolo dovrà essere trascritto a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione edilizia, nel registro delle ipoteche e dovrà avere una durata di anni venti. La superficie del suolo da asservire dev'essere commisurata al valore dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Per quanto riguarda, complessi industriali e le attrezzature del traffico della zona rurale, si precisa che le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva approvazione dell'ubicazione scelta e del progetto da eseguire, da parte dell'Ufficio Urbanistico Regionale dell'Ente Regione.

NTA PUG ADOTTATO

ZONA "E1": Area agricola irrigua con medio rischio di inondazione. Aree destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti. Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. delle N.T.A. – lotto minimo di edificazione. mq.30.000

ZONA "E2": Area agricola irrigua di protezione dei torrenti con alto rischio di inondazione. Sono quelle aree limitrofe agli argini e/o sponde dei torrenti e dei canali, che ne costituiscono la prima difesa.

Esse sono destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti, che dovranno essere realizzate nel rispetto degli argini e delle sponde.

E' vietata, pertanto, l'aratura profonda sul limite degli argini e/o sponde, così come ogni operazione di movimentazione dei terreni che ne alteri la sagoma esistente.

Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti G e H. delle N.T.A

Norme Tecniche di Attuazione:

A. Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti.

B. Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:

- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
- rimesse per macchine agricole;
- ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale;
- locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
- locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;
- serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.

C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.

Tali interventi sono così suddivisi:

C. 1 - allevamenti industriali di bovini ed equini;

C. 2 - allevamenti cunicoli, ecc., impianti per elicicoltura, lombricoltura, etc.

C. 3 - allevamenti ovino-caprini

C. 4 - allevamenti suini

Indici edilizi

- H max: ml. 7,50;
- Numero max piani fuori terra: 1;
- Distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione: ml. 20,00;
- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.: ml. 20,00;
- Distanza dai confini: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff: 0,10 mc/mq
- Superficie minima di intervento: ha 5.00.00

I progetti dovranno essere approvati previo parere della C.E.C. dal Consiglio Comunale.

Si precisa che, nel caso di impianti zootecnici esistenti, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non va invocata l'unità minima di intervento.

D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.

Essi dovranno insistere sulla medesima superficie di intervento prevista per gli interventi di cui al punto 56.2 - C, con distacco minimo dai confini pari a ml. 10,00.

E - Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali, quali silos, caseifici, cantine, frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi mezzi agricoli, ricoveri macchine agricole per esercizio attività in conto terzi, officine per la riparazione di macchine agricole.

Indici edilizi

- H max: ml. 10,00;
- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.: ml. 10,00;
- Distanza dai confini: mt. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff: 0,10 mc/mq

F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C ed E.

Per gli interventi di cui al presente punto valgono i parametri e gli indici fissati rispettivamente ai precedenti punti C ed E:

G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.

Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X) e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali, e quindi con costruzioni, devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime di ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine se a falde, ed a ml. 4,00 se a copertura piana.

Indici edilizi

- Distanza minima dalle costruzioni: ml. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Q:0,75 mq/mq.

Lotto minimo di intervento = ha. 1.00.00.

H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:

- strade poderali;
- canali;
- opere di difesa idraulica;
- interventi di riassetto idrogeologico;
- impianti pubblici riferenti a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di consolidamento, recupero e nazionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole, in conformità con le prescrizioni e le ulteriori limitazioni di cui agli articoli successivi sono esclusivamente quelli di seguito definiti:

I.1.- Manutenzione ordinaria, quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

I.2.- Ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile, quando gli interventi riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di edificio, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario, in conformità con le prescrizioni dell'art. 31 della legge n° 457/78.

I.3.- Ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile delle singole unità immobiliari, in diretta contiguità con l'unità esistente e non cumulabile per diverse unità immobiliari, fino ai limiti massimi fissati per le singole destinazioni delle successive norme. Qualora l'aumento delle superfici utili richiesto superi tali limiti, l'intervento è classificato come nuova costruzione. In caso di edificio funzionalmente non collegato all'attività agricola, il limite massimo di ampliamento è comunque fissato nel 20% della Su preesistente in applicazione dei criteri definiti nelle successive norme.

I.4.- Demolizione, limitatamente agli edifici o parti di edifici privi di valore storico-artistico-ambientale in cattive o in mediocri condizioni igienico-statiche, adeguatamente documentate all'atto di richiesta della concessione.

I.5.- Demolizione e ricostruzione fino ad un massimo della Su preesistente sull'area di sedime, limitatamente agli edifici collegati con l'attività agricola, che conservino la destinazione preesistente.

L - Realizzazione di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di manufatti esistenti per l'uso ai fini del turismo agrario e/o agriturismo.

- La particella sopra interessata non è inserita nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C n. 5 del 18.02.2014, n.47 del 09.06.2016 n. 76 e 77 del 10/7/2018, n. 106 del 23/11/2018, n. 66 del 13/11/2019, n. 26 del 29/04/2020 e n. 61 del 19/10/2020, n. 53 del 22/12/2021 e n. 13 del 23/02/2022 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000;
- La particella richiesta non risulta essere gravate da "USO CIVICO".

Si rilascia il presente certificato, in carta legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Comune di Rignano Garganico, li 30/11/22

Il Responsabile del procedimento

(Pio d'Atti)

